



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 14/22

(PROC. P.A. 18/2022)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'Ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Anna Cusimano - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Simone Colla - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento della Signora **Alessandra REGAZZONI** (Tessera FISE n. 111880/B)

PREMESSO CHE

con atto di incolpazione del 31.3.2022 la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale la Sig.ra Alessandra Regazzoni per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:

- 1) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva elo federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”* per aver somministrato sostanze vietate dalla normativa FISE e FEI in prossimità di una competizione sportiva;
- 2) art. 2 del Regolamento di Giustizia, il quale prevede che *“costituisce illecito sportivo: a) la somministrazione di sostanze o elo l'utilizzo di metodi elo di strumenti vietati elo che incidano in modo antisportivo sulle prestazioni dei cavalli b) ogni violazione della normativa FEI e FISE che vieta la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate nelle liste EAD o ECM”* per aver somministrato sostanze vietate dalla normativa FISE e FEI in prossimità di una competizione sportiva;
- 3) art. 2 .1 del Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini (ECM) a norma del quale *“è dovere e responsabilità di ogni Soggetto Responsabile assicurarsi che nessun farmaco o suo metabolita a seguito di Medicazione Controllata (ECM) sia presente nell'organismo del Cavallo in occasione di una gara. Ogni Soggetto Responsabile è perseguibile per ogni Medicazione Controllata*



Federazione Italiana Sport Equestri

(ECM) riscontrata nei campioni prelevati ai propri cavalli anche se il proprio Personale di Supporto viene considerato Soggetto Responsabile Aggiuntivo. In tali casi la responsabilità del Soggetto Responsabile si presume fino a prova contraria e sussiste anche a solo titolo di colpa. 2.1.2 La violazione dell'Articolo 2.1. sussiste con il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) presenza di una Medicazione Controllata (ECM), dei suoi metaboliti o dei suoi marker nel Campione A, quando il Soggetto Responsabile, rinuncia alle controanalisi del Campione B e lo stesso non viene analizzato" per aver somministrato sostanze vietate dalla normativa FISE e FEI in prossimità di una competizione sportiva;

- 4) art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *"i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva"* per aver somministrato sostanze vietate dalla normativa FISE e FEI in prossimità di una competizione sportiva.

L'indagine della Procura Federale prendeva le mosse nel febbraio 2022 a seguito di una Segnalazione da parte dell'Ufficio Veterinario FISE in relazione alla riscontrata positività al controllo antidoping dell'equide denominato *"Hollywood Gun Kid"* in occasione del Concorso *"Maturity IRHA"* del 20-25 settembre 2021. Dall'attività di indagine era emersa la positività dell'animale alla sostanza *"Dexamethasone"* classificata come sostanza «CONTROLLED» ai sensi dell'*Equine Prohibited Substance List 2001 della FEI*. Risultava pertanto che detta sostanza fosse stata somministrata al predetto equide, in prossimità della competizione *"Maturity IRHA"* del 20-25 settembre 2021, in violazione del Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini (ECM) e del Regolamento Anti-Doping Equini (EAD).

Con memoria difensiva presentata alla Procura Federale in data 29/3/2022 la Sig.ra Regazzoni, a ministero del suo difensore, respingeva ogni addebito, rilevando di essere effettivamente proprietaria dell'equide *"Hollywood Gun Kid"* dal 2019, ma che sin dall'acquisto e sino al gennaio 2022 compreso la cura dell'animale era integralmente affidata alla ASD di Discipline Equestri *"Monsereno Horses"* di Imbersago (LC), il cui responsabile ed allenatore era il Sig. Massimo Villa. Per quanto sopra, la deferita affermava in sostanza che la presenza della sostanza rinvenuta sul campione ematico dell'equide doveva necessariamente considerarsi come conseguenza di un trattamento farmacologico eseguito nel settembre 2021, a seguito di una forte crisi respiratoria ed in totale autonomia, dal medico veterinario Dr. Bernardino Nogara, cosa della quale la deferita non era stata informata neppure in epoca successiva al trattamento.



Federazione Italiana Sport Equestri

Per tali motivi la Sig.ra Regazzoni concludeva chiedendo alla Procura l'archiviazione del procedimento.

Nel proprio atto di deferimento la Procura Federale rilevava che la memoria difensiva del 29/3/2022 depositata dalla Difesa Regazzoni non offriva elementi tali da mutare il precedente intendimento di deferimento, non potendosi escludere la conoscenza dell'avvenuta somministrazione della sostanza vietata da parte della deferita. Tuttavia, l'Ufficio del Procuratore federale riteneva di eliminare parzialmente i capi di incolpazione contestati in sede di Avviso di conclusione indagini, alla luce delle argomentazioni difensive in relazione alla finalità dell'avvenuta somministrazione del farmaco vietato.

A seguito del deferimento, l'incolpata depositava al Tribunale memoria difensiva del 11/4/2022, in cui ribadiva le medesime difese già svolte in sede di indagini, in conseguenza delle quali chiedeva il proprio proscioglimento per assenza di responsabilità e dunque inapplicabilità nei suoi confronti del Regolamento ECM. In via subordinata, chiedeva l'applicazione della sanzione minima prevista dall'art. 9 del Regolamento ECM, con eventuale ulteriore riduzione tenuto conto dell'età dell'incolpata all'epoca del fatto ed il comportamento, anche processuale, dalla stessa tenuto.

* * * * *

Il Presidente del Collegio Giudicante fissava l'udienza di trattazione per la data del 04/5/2022, poi rinviata al 09/5/2022.

L'udienza di trattazione del 09/5/2022 si teneva in modalità "da remoto" alla presenza dell'Avv. Cerviatti per la deferita e dell'Avv. Guarnieri per la Procura Federale.

La Procura Federale, in ordine alle difese depositate dalla deferita richiamava l'orientamento del Tribunale Federale sull'art. 2 Reg. ECM. Per il resto si riportava agli atti e chiedeva la sanzione della sospensione per 90 gg *ex art 6.1 nn. IV, V, XI R.G. FISE.* oltre € 500 *ex art. 6.1. III R.G. FISE.*

La Difesa si riportava agli atti, insistendo sulle istanze istruttorie, concludendo in via principale come in atti ed in via subordinata per l'applicazione della pena minima prevista ai sensi del Regolamento ECM dimidiata anche in ragione dell'età della deferita, appena diventata maggiorenne all'epoca dei fatti.

Il Tribunale si riservava.



Federazione Italiana Sport Equestri

MOTIVI

Il procedimento per cui è giudizio deve essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle Parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011).

L'odierno procedimento si è incardinato a seguito di una Segnalazione da parte dell'Ufficio Veterinario FISE in relazione alla riscontrata positività al controllo antidoping dell'equide denominato "Hollywood Gun Kid" in occasione del Concorso "Maturity IRHA" del 20-25 settembre 2021. Le analisi condotte sull'equide avevano confermato la positività alla sostanza "Dexamethasone" classificata come sostanza "«CONTROLLED» ai sensi dell'*Equine Prohibited Substance List 2001 della FEI*.

La deferita ha espressamente rinunciato alla richiesta di controanalisi. Dalle evidenze istruttorie in atti deve quindi ritenersi accertata – anche perché non contestata – l'effettiva positività dell'equide "Hollywood Gun Kid" alla sostanza "Dexamethasone" classificata come "CONTROLLED" nell'elenco *Equine Prohibited Substance List 2001 della FEI*.

Pur non contestando la positività, le difese della deferita si sono concentrate sul fatto che sin dal suo acquisto l'animale fosse stabulato presso l'ASD di Discipline Equestri "Monsereno Horses" di Imbersago (LC), il cui Responsabile ed Allenatore è il Sig. Massimo Villa, mentre i trattamenti terapeutici all'equide sarebbero stati dispensati dal Medico Veterinario Dr. Bernardino Nogara di Terno D'Isola (BG). Il tutto sarebbe avvenuto, sempre secondo le difese della deferita, a sua totale insaputa.

Sul punto, la difesa della Sig.ra Regazzoni ha articolato anche prova testimoniale, indicando a testi i medesimi Sigg. Villa e Nogara. Ritiene il Collegio che la prova testimoniale, per come articolata,



Federazione Italiana Sport Equestri

sia per un verso irrilevante ai fini del decidere, poiché verte su circostanze che comunque non manderebbero esente l'incolpata dalla responsabilità in ordine alle condotte contestate (per come verrà chiarito meglio *infra*) e per altro verso inammissibile, stante il divieto di cui all'art. 246 del Codice di Procedura Civile (a cui il processo sportivo si conforma, giusta il rinvio di cui all'art. 20.6 del Regolamento di Giustizia FISE) trattandosi di persone aventi nel procedimento un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Peraltro, anche volendo ritenere (anche se non ve n'è prova diretta) che la Sig.ra Regazzoni fosse effettivamente all'oscuro delle terapie somministrate all'equide di sua proprietà, resta il fatto che le normative EAD ed ECM considerano "*Soggetto Responsabile*" l'Atleta che monta o conduce il cavallo nell'evento in cui si effettua il controllo. In particolare, ai sensi dell'art. 2.2.1 del Regolamento ECM (in tema di uso o tentato uso di una sostanza controllata) "*È dovere di ogni Soggetto Responsabile e del suo Personale di Supporto, assicurarsi che, in assenza di un documento ETUE accettato, nessuna Medicazione Controllata (ECM) sia presente nell'organismo del Cavallo in gara*".

Pertanto, affinché si integri la violazione della norma in discorso, non è necessario che vengano dimostrati il dolo, la negligenza o l'uso consapevole da parte del Soggetto Responsabile; tantomeno la mancata o insufficiente vigilanza possono valere quale giustificazione, ai sensi delle disposizioni in commento. Nei suddetti termini, la responsabilità della Sig.ra Regazzoni (anche solo per *culpa in vigilando*) non pare revocabile in dubbio. Nei medesimi termini pare meritevole di un più approfondito vaglio anche la posizione dei Sigg. Villa e Nogara quale "*personale di supporto*" della deferita, ai sensi della normativa in commento, nonché quella della ASD "Monsereno Horses", in conseguenza delle violazioni già accertate in capo alla deferita.

In ordine alla sanzione da applicare ritiene il Collegio, nel coordinamento tra la normativa EAD-ECM e quella del Regolamento di Giustizia FISE applicabile *ratione temporis* ai fatti per cui è giudizio, di dover irrogare alla deferita la sanzione minima di cui all'art. 9 del Regolamento ECM con le modalità di seguito meglio descritte

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,



Federazione Italiana Sport Equestri

APPLICA

- alla deferita Alessandra Regazzoni (Tessera FISE n. 111880/B) la sospensione dall'attività sportiva *ex art. 6 comma 1, n. IV del Regolamento di Giustizia FISE* per giorni 60 (sessanta) oltre ad un'ammenda *ex art. 6.1 n. III del Regolamento di Giustizia FISE* di € 1.000 (Euro mille/00);
- la sospensione *ex art. 6 comma 1, n. V del Regolamento di Giustizia FISE* dell'equide "Hollywood Gun Kid", passaporto n. 0110130063971 per giorni 60 (sessanta).

Rimette gli atti alla Procura Federale al fine di verificare la sussistenza di eventuali illeciti disciplinari a carico dei Sigg. Massimo Villa e Bernardino Nogara nonché a carico della ASD "Monsereno Horses", in conseguenza delle violazioni già accertate in capo alla deferita.

Manda alla Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alla deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2022

PRESIDENTE *f.f.*: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Simone Colla

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli